

IL DIRETTORE GENERALE

per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della Salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto
organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23
giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo
e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in
particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011,
541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione
in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55,
concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il

decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2013 dall'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (United Kingdom), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLOSUL contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Zolvis SC registrato al n. 7024 con D.D. in data 26 marzo 1987, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Zolvis SC registrato al n. 7024;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa

all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento e' stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (United Kingdom), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLOSUL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti

comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Chemia S.p.a. - S. Agostino (FE).

Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Sulphur Mills Ltd., 1904, A-18/18, G.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist-Baruch, State- Gujarat, India;

Sulphur Mills Ltd., 1905/1928/29/30. G.I.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist.Baruch, State Gujarat, India;

Sulphur Mills Ltd., Plot No. 230/231/232, GIDC, Panoli, Dist. Baruch, State Gujarat, India.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15861.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2013

Il direttore generale:

Borrello